	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^ç Á »Â Î HEDÜOXÖÄ^|ÁFEEDEGH SAPI - PN/AIA/60-R

Proroga termine prescrizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dall'Azienda VEGNADUZZO ANDREA presso l'installazione sita nel Comune di Valvasone Arzene (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 4161 del 17 agosto 2022, con il quale è

stato autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1286 del 28 giugno 2011, come volturata, modificata e aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 932 del 30 aprile 2013, n. 2495 del 12 novembre 2013 e n. 2482 del 21 agosto 2017, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dall'Azienda VEGNADUZZO ANDREA con sede legale nel Comune di Valvasone Arzene (PN), via San Lorenzo, 16/B, identificata dal codice fiscale VGNNDR77B16I403H, presso l'installazione sita in Comune di Valvasone Arzene (PN), via Sassonia, località Sassonia;

Atteso che nell'Allegato B "Limiti e prescrizioni", al citato decreto n. 4161/2022, sono state imposte, tra le altre, le seguenti prescrizioni:

8. *entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il gestore deve installare i pannelli fonoisolanti tra la sorgente e il ricevitore, così come indicato nella descrizione dell'attività, al fine di limitare i livelli immissivi sonori presso il recettore causati dagli estrattori ausiliari del capannone n.1. Entro 60 giorni dal completamento dell'intervento il gestore deve effettuare le misure dei livelli acustici al fine di verificare il rispetto del limite differenziale e trasmettere gli esiti alla Regione FVG ed a ARPA FVG prevedendo eventuali ulteriori misure mitigative necessarie;*
9. *entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione deve essere realizzata la piazzola in cemento armato relativa al sistema di disinfezione, così come indicato nella documentazione inviata. Entro il medesimo termine deve comunicare alla Regione Friuli Venezia Giulia ed a ARPA FVG l'avvenuta esecuzione dell'intervento;*
10. *entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il gestore, relativamente allo smaltimento al suolo delle acque meteoriche incidenti sulla platea del sistema di disinfezione, deve realizzare la subirrigazione con condotta disperdente posta alla profondità di 60/70 centimetri. Entro il medesimo termine deve comunicare alla Regione Friuli Venezia Giulia ed a ARPA FVG l'avvenuta esecuzione dell'intervento;*

Vista la nota del 14 novembre 2022, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente il 15 novembre 2022 con protocollo n. 241273, con la quale il Gestore ha comunicato:

- 1) di aver concluso i lavori di cui alle prescrizioni n. 8, n. 9 e n. 10, contenute nell'Allegato B "Limiti e prescrizioni" al decreto n. 4161/2022, relativi all'installazione dei pannelli fonoisolanti tra la sorgente e il ricevitore al fine di limitare i livelli immissivi sonori causati dagli estrattori ausiliari del capannone n. 1, alla realizzazione della piazzola in cemento armato relativa al sistema di disinfezione e alla realizzazione, per lo smaltimento al suolo delle acque meteoriche incidenti sulla platea del sistema di disinfezione, della subirrigazione con condotta disperdente posta alla profondità di 60/70 centimetri;
- 2) di aver programmato, entro il termine previsto, l'esecuzione dei rilievi fonometrici atti alla verifica in opera del rispetto dei limiti acustici di legge (prescrizione n. 8);

Vista la nota del 20 dicembre 2022, trasmessa a mezzo PEC il 21 dicembre 2022, acquisita dal Servizio competente il 22 dicembre 2022 con protocollo n. 338531, con la quale il Gestore:

- 1) ha comunicato di non poter procedere all'esecuzione dei rilievi fonometrici di cui alla prescrizione n. 8, entro la scadenza, in quanto l'allevamento non si troverà in periodo di vuoto sanitario entro il termine previsto dei 60 giorni dall'installazione dei pannelli fonoisolanti;
- 1) ha chiesto la proroga, al giorno 31 gennaio 2023, per l'esecuzione dei rilievi fonometrici in argomento;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di concedere la proroga richiesta;

DECRETA

1. E' prorogato al 31 gennaio 2023, il termine per effettuare, a seguito dell'installazione dei pannelli fonoisolanti tra la sorgente e il ricevitore, al fine di limitare i livelli immissivi sonori presso il recettore causati dagli estrattori ausiliari del capannone n.1, le misure dei livelli acustici, al fine di verificare il rispetto del limite differenziale e trasmettere gli esiti alla Regione FVG ed a ARPA FVG prevedendo eventuali ulteriori misure mitigative necessarie.


Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 4161/2022.
2. Copia del presente decreto è trasmessa all'Azienda Vegnaduzzo Andrea, al Procuratore speciale, al Comune di Valvasone Arzene (PN), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente, energia e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^ç Á »Á FÍ DEF ÓÁ^|FÍ EÍ DEGG SAPI - PN/AIA/60-R

Riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dall'Azienda VEGNADUZZO ANDREA presso l'installazione sita nel Comune di Valvasone Arzene (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento

di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visto il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

Visto il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale

prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1286 del 28 giugno 2011, con il quale è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, a favore dell'Azienda Nizzetto Liana con sede legale in Comune di San Martino al Tagliamento (PN), via Principale, 16/A, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sito in Comune di Valvasone (PN), località Sassonia;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 932 del 30 aprile 2013, con il quale:

- è stata volturata, a favore dell'Azienda VEGNADUZZO ANDREA con sede legale in Comune di Arzene (PN), via San Lorenzo, 16/B, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1286/2011;

- è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1286/2011;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2495 del 12 novembre 2013, con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1286/2011, come volturata e modificata con il decreto n. 932/2013;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2482 del 21 agosto 2017, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1286/2011, come volturata, modificata ed aggiornata con i decreti n. 932/2013 e n. 2495/2013;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3279 del 18 agosto 2020, con il quale è stato approvato il calendario per la presentazione delle istanze di riesame, che individua per l'Azienda Vegnaduzzo Andrea (PN AIA 60) il termine del 31 dicembre 2020, entro il quale presentare al Servizio regionale competente, la documentazione necessaria al riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5208 del 30 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2020 - 2021 - 2022";

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5265 del 30 dicembre 2020, con il quale è stato approvato l'aggiornamento dell'Allegato C del decreto n. 5208/2019 "Piano delle visite ispettive e dei campionamenti a carico di ARPA FVG per l'anno 2021";

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 6536 del 17 dicembre 2021, con il quale è stato approvato l'aggiornamento dell'Allegato C del decreto n. 5208/2019 "Piano delle visite ispettive e dei campionamenti a carico di ARPA FVG per l'anno 2022";

Vista la domanda datata 16 dicembre 2020, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 30 dicembre 2020, acquisita dal Servizio competente il 30 dicembre 2020 con protocollo n. 64322, con la quale l'Azienda VEGNADUZZO ANDREA (di seguito indicata come Gestore) ha

chiesto, ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/2006, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1286/2011, come volturata, modificata ed aggiornata con i decreti n. 932/2013, n. 2495/2013 e n. 2482/2017, inviando un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo medesimo;

Vista la nota prot. n. 4153 del 26 gennaio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 1 febbraio 2021, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota prot. n. 6958 del 9 febbraio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Valvasone Arzene, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la domanda di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;

2) ha convocato, per il giorno 25 marzo 2021, la prima Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame;

Visto il verbale della prima Conferenza di servizi del 25 marzo 2021, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 15220 del 17 marzo 2021, con la quale il Servizio gestione risorse idriche della Regione, ha comunicato di non aver rilevato scarichi di acque reflue di competenza autorizzativa del Servizio stesso, ai sensi del D.Lgs 152/2006;

2) il rappresentante di ARPA FVG ha dato lettura della nota prot. n. 8581 /P /GEN/ PRA_AUT del 23 marzo 2021, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 16550, con la quale l'Agenzia regionale medesima ha formulato le proprie osservazioni, ha chiesto integrazioni e proposto alcune prescrizioni;

3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 17129 del 24 marzo 2021, con la quale il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento ha evidenziato la necessità di chiedere al Gestore integrazioni/delucidazioni, così come previste dalla vigente normativa (art. 29-quater c. 8 parte II del D.Lgs 152/06 s.m.i.), al fine di procedere con la definizione della pratica;

4) la Conferenza di servizi, a seguito di successiva discussione, ha ritenuto necessario acquisire le integrazioni richieste da ARPA FVG con la propria nota del 23 marzo 2021 e dal Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento con la nota del 24 marzo 2021, da fornire all'Autorità competente entro 90 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa:

5) la Conferenza di servizi ha preso atto che dalla verifica del pagamento degli oneri istruttori è emerso che la tariffa dovuta, ai sensi del DM 24 aprile 2008 e della legge regionale 11/2009, pari a euro 487,50, è stata interamente versata;

Vista la nota prot. n. 17993 del 29 marzo 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Procuratore speciale, al Comune di Valvasone Arzene, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 25 marzo 2021 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;

3) ha comunicato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino all'acquisizione delle integrazioni;

Vista la nota del 27 giugno 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 28 giugno 2021 con protocollo n. 35575, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 29 marzo 2021;

Viste le note prot. n. 57060 del 19 ottobre 2021 e prot. n. 68747 del 16 dicembre 2021, trasmesse a mezzo PEC, con le quali il Servizio competente:

1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Valvasone Arzene, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione presentata dal Gestore in data 27 giugno 2021;

2) ha convocato, per il giorno 13 gennaio 2022, la seconda Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il verbale della seconda Conferenza di servizi del 13 gennaio 2022, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante di ARPA FVG ha dato lettura della nota prot. n. 802 /P /GEN/ AIA del 12 gennaio 2022, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 1273, con la quale l'Agenzia regionale medesima ha formulato le proprie osservazioni, ha chiesto integrazioni, ha proposto delle prescrizioni e fornito il Piano di monitoraggio e controllo da adottare previo superamento delle carenze evidenziate nella nota stessa;

2) il rappresentante del Gestore ha precisato, in relazione alla nota di ARPA FVG, che la dismissione dell'impianto di cogenerazione non è avvenuta a seguito di segnalazioni ma a causa di problemi tecnici e che, essendo stata asportata la caldaia, l'impianto stesso non può entrare in funzione;

3) la Conferenza di servizi, a seguito di approfondita discussione, ha ritenuto indispensabile, al fine di concludere le valutazioni istruttorie, che il Gestore trasmetta, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa, le integrazioni di seguito indicate:

- Comunicazione Completa di Utilizzazione Agronomica aggiornata, con indicante le aziende a cui verranno ceduti gli effluenti, corredata dai relativi contratti di cessione;
- Relazione sulla gestione delle lettiere esauste nel corso del 2021 con riportate la destinazione d'uso delle aziende a cui sono state cedute le lettiere;

- Planimetria con riportata la collocazione di tutte le vasche liquami e il disegno di dettaglio di queste;
- Descrizione del sistema di smaltimento delle acque indicenti sulla platea del sistema di disinfezione, queste saranno preferibilmente indirizzate su corpo idrico superficiale ovvero, nell'impossibilità di farle confluire in tale recettore dovranno essere smaltite al suolo con un sistema di sub-irrigazione;
- Relazione contenente le misure che la società intende adottare per il superamento della criticità legata al limite differenziale così come segnalato nel documento "Valutazione di impatto acustico", con relativo cronoprogramma dei lavori;
- Verifica di tenuta del serbatoio di olio BTZ ed del FIR relativo al suo smaltimento;
- Relazione di proposta di monitoraggio, redatta secondo le indicazioni delle apposite Linee Guida di ARPA FVG reperibili al link <http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/normativa/AIA-MONITORAGGI-AGGIUNTIVI.-Linee-Guida.html>.
- Dovranno essere giustificati i fattori di riduzione utilizzati per il calcolo delle emissioni, in coerenza con la comunicazione completa di utilizzazione agronomica che verrà presentata.

4) il rappresentante del Gestore ha precisato che nell'esercizio dell'impianto non vengono prodotti liquami bensì acque reflue;

Vista la nota prot. n. 2313 del 18 gennaio 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato al Gestore, al Procuratore speciale, al Comune di Valvasone Arzene, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 13 gennaio 2022 e di tutta la documentazione nello stesso citata;
- 2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;
- 3) ha comunicato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino all'acquisizione delle integrazioni;

Vista la nota prot. n. 2315 del 18 gennaio 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Servizio valorizzazione qualità delle produzioni della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, la nota di ARPA FVG prot. n. 802 /P /GEN/ AIA del 12 gennaio 2022, per le necessarie verifiche ed il seguito di competenza riguardo le considerazioni dell'Agenzia regionale stessa sulla Comunicazione di Utilizzazione Agronomica presentata dal Gestore nell'ambito del Riesame dell'AIA;

Vista la nota dell'11 febbraio 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 7404, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 18 gennaio 2022;

Viste le note prot. n. 23364 del 26 aprile 2022 e prot. n. 24357 del 28 aprile 2022, trasmesse a mezzo PEC, con le quali il Servizio competente:

- 1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Valvasone Arzene, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione presentata dal Gestore in data 11 febbraio 2022;
- 2) ha convocato, per il giorno 21 giugno 2022, la terza Conferenza di servizi per l'acquisizione dei

pareri di competenza in merito all'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il verbale della terza Conferenza di servizi del 21 giugno 2022, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante di ARPA FVG ha dato lettura della nota prot. n. 18377 /P /GEN/ AIA del 17 giugno 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 35045, con la quale l'Agenzia regionale medesima ha formulato le proprie osservazioni, ha proposto delle prescrizioni e ha inviato un aggiornamento (Tabella n. 8 – Gestione impianto) del Piano di monitoraggio e controllo;

2) il rappresentante dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) ha dato lettura della nota prot. n. 46601 del 30 maggio 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 31 maggio 2022 con protocollo n. 31155, con la quale l'Azienda sanitaria ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale e ha segnalato delle criticità relative alla gestione dei rifiuti;

3) il rappresentante della Regione ha ritenuto necessario, in merito alla segnalazione sulla gestione dei rifiuti di cui al punto 2 della nota di ASFO, che vengano svolti gli opportuni approfondimenti al fine di accertare eventuali violazioni alla normativa di settore e, a tal fine, ha specificato che intende chiedere ad ARPA FVG, con apposita nota, di effettuare un sopralluogo nell'allevamento, al fine di eseguire le verifiche del caso;

4) il rappresentante della Regione ha dato lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente per il rilascio del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, sulla base della documentazione e dei pareri pervenuti;

5) il rappresentante del Gestore ha rivisto lo stato di applicazione delle seguenti BAT: BAT 8e2, BAT 8h, BAT 9, BAT 10b, BAT 10d, BAT 10f, BAT 13e2, BAT 14a, BAT 15b e 15d;

6) la Conferenza di servizi, a seguito di approfondita discussione, ha integrato e modificato la Relazione istruttoria sulla base delle osservazioni degli intervenuti e ha quindi proceduto all'approvazione della stessa;

7) la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente al riesame, con valenza di rinnovo, dell'AIA, alle condizioni riportate nella relazione istruttoria;

Vista la nota prot. n. 36331 del 23 giugno 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha chiesto ad ARPA FVG di effettuare quanto prima un sopralluogo presso l'allevamento avicolo del Gestore, al fine di verificare quanto segnalato da ASFO con la nota del 30 maggio 2022, in particolare la presenza di attrezzature dismesse dal precedente impianto di produzione biogas e di altri rifiuti non classificati, nonché di big bag contenenti ceneri del combustore dismesso che, a causa di strappi all'involucro, fuoriescono su terreno privo di fondo impermeabile;

Vista la nota prot. n. 36333 del 23 giugno 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Procuratore speciale, al Comune di Valvasone Arzene, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del Verbale della terza Conferenza di servizi del 21 giugno 2022 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

Preso atto che con contratto stipulato in data 24 maggio 2021, avente la durata di 4 anni, il Gestore apporta interamente la pollina dell'allevamento avicolo ad azienda terza per l'alimentazione di impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Considerato che ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013,

il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

- 1) di procedere al rilascio del riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'allevamento avicolo sito nel comune di Valvasone Arzene (PN);
- 2) di raccomandare al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

DECRETA

1. E' autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1286 del 28 giugno 2011, come volturata, modificata e aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 932 del 30 aprile 2013, n. 2495 del 12 novembre 2013 e n. 2482 del 21 agosto 2017, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dall'Azienda VEGNADUZZO ANDREA con sede legale nel Comune di Valvasone Arzene (PN), via San Lorenzo, 16/B, identificata dal codice fiscale VGNNDR77B16L403H, presso l'installazione sita in Comune di Valvasone Arzene (PN), via Sassonia, località Sassonia, alle condizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Il presente provvedimento ed i suoi Allegati sostituiscono i decreti del Direttore del servizio competente n. 1286 del 28 giugno 2011, n. 932 del 30 aprile 2013, n. 2495 del 12 novembre 2013 e n. 2482 del 21 agosto 2017.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto:
 - a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
 - b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
 - c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto.
 - d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.
2. **Entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone. Il mancato invio della suddetta comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. L'autorizzazione di cui la presente decreto sostituisce:

- a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
- b) l'autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci) anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verifichino le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

3. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordicesimo, del decreto legislativo medesimo.
2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione ad ARPA FVG, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa all'Azienda Vegnaduzzo Andrea, al Procuratore speciale, al Comune di Valvasone Arzene, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Ministero della Transizione Ecologica.
2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

ambd2

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

Sotto il profilo territoriale l'impianto si trova in Comune di Valvasone Arzene ed è posizionato nell'area agricola immediatamente ad Est dell'abitato.

Sotto il profilo urbanistico il vigente PRGC classifica l'area dell'allevamento, sito in località Sassonia, come zona omogenea E. 5 di preminente interesse agricolo, non inserita in zonizzazione acustica e non servita da pubblico impianto di fognatura.

Sotto il profilo ambientale il sito di allevamento è inserito in un contesto agricolo caratterizzato da seminativi, impianti viticoli e frutticoli.

L'allevamento è posizionato ad una distanza maggiore di 500 metri dalle zone residenziali.

Entro il raggio di 300 metri sono comunque presenti abitazioni rurali sparse ed un altro allevamento avicolo di analoghe dimensioni, sito sotto altra amministrazione locale.

Non sono presenti nel raggio di 400 metri corsi d'acqua iscritti nel Registro delle Acque Pubbliche.

Ad Est dell'allevamento si trova l'argine destro del fiume Tagliamento ad una distanza di circa 800 metri.

Al momento attuale il sito non appartiene ad aree protette.

Catastralmente l'allevamento è rilevabile in località Sassonia: Comune di Valvasone Arzene- F. 30, mapp. 285-392, per una superficie complessiva di mq. 37.185.

ATTIVITA' PRODUTTIVA

L'attività di allevamento è inquadrabile al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame).

L'allevamento è composto da n. 6 capannoni.

La superficie coperta relativa all'impianto IPPC in oggetto è la seguente:

	AU [m ²]
Capannone 1	1.008
Capannone 2	972
Capannone 3	1.008
Capannone 4	972
Capannone 5	1.176
Capannone 6	1.176
Totale [m ²]	6.312

Considerando una densità di allevamento pari a 39 kg/m² ed un peso medio durante un ciclo di 1,6 kg, la capacità massima di allevamento, date le superfici disponibili, è pari a 153.855 posti pollame per ciclo. Il ciclo di allevamento inizia dopo il carico e la macellazione di tutti i capi del ciclo precedente, dopo l'osservanza del vuoto sanitario previsto dalle normative igienico-sanitarie e la pulizia e la disinfezione dei capannoni. I pulcini arrivano nei capannoni divisi in due gruppi di uguale numero, in base al sesso. Dopo circa 35 giorni viene effettuato il primo sfoltoimento delle femmine commercialmente mature, ad un peso medio di 1,6 kg.

L'effettivo accasamento degli ultimi anni, riferito prevalentemente all'allevamento broilers sessati (broilers maschi 50% e 50% broilers femmina), è stato mediamente di circa 129.000 capi/ciclo, gestito con sfoltoimenti progressivi.

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

La produzione industriale degli alimenti consente di integrare le formulazioni di base con aggiunte amminoacidiche, con fitasi e con fosforo inorganico altamente digeribile.

Il trasporto in azienda viene effettuato a mezzo di autotreni e scaricato, con apposita coclea provvista di imboccatura protetta atta a ridurre l'emissione di polveri, nei silos in dotazione dell'allevamento della capacità di 18 t cadauno.

Dai silos il mangime viene richiamato automaticamente nelle tramogge di testa delle linee di distribuzione su comando di un pressostato. Dalle tramogge il mangime viene trasferito nelle tazze delle linee di distribuzione a mezzo di coclea funzionante anch'essa su input di un sensore posizionato sull'ultima tazza di ogni singola linea.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

L'impianto di abbeverata è costituito da abbeveratoi del tipo "a goccia" con antispreco, in acciaio inox, a funzionamento continuo.

Detto impianto è previsto in numero di 4 linee per tutti i capannoni.

Il controllo del funzionamento è quotidiano.

Ad ogni fine-ciclo, in occasione delle relative pulizie, l'impianto viene sottoposto a disincrostazione.

CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI

Il sistema di ventilazione attualmente previsto nelle varie unità di allevamento è il seguente:

Cap. 1 e Cap. 2: ventilazione naturale con finestratura continua laterale sottolinda e movimentatori interni di aria, con ausilio di 2 estrattori in testata;

Cap. 3: n. 9 ventilatori da 36.000 mc/h (estrazione in trasversale);

Cap. 4: n. 9 ventilatori da 36.000 mc/h (estrazione in trasversale);

Per questi ultimi capannoni la presa d'aria consiste nella finestratura laterale posizionata sottolinda sulla parete opposta a quella dei ventilatori con apertura a libro esterna.

Su tutte e quattro le unità sopradescritte il raffrescamento avviene con utilizzo di impianto di micronebulizzazione interno.

Cap. 5: n. 12 ventilatori da 36.000 mc/h (estrazione in longitudinale);

Cap. 6: n. 12 ventilatori da 36.000 mc/h. (estrazione in longitudinale).

La relativa presa d'aria consiste nella porzione di finestratura mobile situata sulle pareti laterali di testa di ogni unità di allevamento.

Sui capannoni 1-2-3-4 il cupolino è stato rimosso, sui capannoni 5-6 è stato bloccato e sigillato.

Il controllo del funzionamento è quotidiano.

Il controllo dell'inserimento e della gradazione della velocità dei ventilatori è automatico.

Ad ogni fine-ciclo, in occasione delle relative operazioni di pulizia, l'impianto viene riverificato nella sua integrità funzionale.

ENERGIA

Dal dicembre 2020 il sistema di riscaldamento prevede l'utilizzo del GPL per tutte le unità di stabulazione. I capannoni 1-2-3-4 sono dotati quindi di generatori d'aria calda esterni e i capannoni 5 e 6 prevedono l'utilizzo di cappe riscaldanti.

PRELIEVO IDRICO

Il prelievo idrico di abbeverata avviene mediante uso di acqua di pozzo regolarmente autorizzato e posizionato tra le due unità di allevamento n. 1 e n. 3.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera prodotte dall'allevamento sono di tipo diffuso, non sono presenti emissioni convogliate. Esse derivano dai locali di stabulazione e dalla gestione degli effluenti e si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- ✓ NH₃;
- ✓ CH₄
- ✓ NO_x;
- ✓ polveri.

La quantificazione delle emissioni è stata effettuata, ad esclusione delle polveri, con il software BAT-Tool, prendendo in considerazione i locali di allevamento, il trattamento degli effluenti, il loro stoccaggio e la loro distribuzione.

Dalle simulazioni effettuate dal gestore, si evince il rispetto dei BAT-AEPL per l'azoto e il fosforo escreti e del BAT-AEL per le emissioni di ammoniaca.

Le emissioni in atmosfera derivanti dai silos per lo stoccaggio dei mangimi non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Parte V del D. Lgs. 152/2006 e smi.

Tutti i capannoni di allevamento utilizzano il sistema di riscaldamento del tipo generatori di aria calda alimentati a GPL, fatti salvi i capannoni 5 e 6 che sono ancora riscaldati con cappe radianti a gas.

In azienda è presente un generatore elettrico di emergenza (gasolio) anch'esso non soggetto all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera poiché compreso alla lettera bb), Parte I dell'allegato IV, alla parte V del D.Lgs. 152/06 e smi.

Scarichi idrici

Il servizio igienico aziendale consiste in un impianto costituito da una vasca condensagrassi (acque bianche) e da una vasca Imhoff (acque nere), prima dello scarico su suolo tramite impianto di subirrigazione.

Sistema di disinfezione

L'arco di disinfezione è posizionato all'ingresso del sedime dei capannoni di allevamento ed è composto da un arco in tubo di acciaio inox e relative colonnine di sostegno.

Verrà realizzata una piazzola in cemento armato, spessore cm. 20 con doppia rete elettrosaldata, realizzata con doppia pendenza verso la mezzeria del manufatto stesso per raccogliere l'eventuale percolazione in una doccia centrale collegata con pozzetto a tenuta. Il sistema sarà dotato di valvola di chiusura per escludere la raccolta delle acque piovane.

Lo smaltimento al suolo delle acque meteoriche incidenti sulla platea del sistema di disinfezione avverrà mediante impianto di subirrigazione.

Emissioni sonore

Il Comune di Valvasone Arzene non è dotato di PCCA. Per la valutazione di impatto acustico è stato fatto riferimento ai valori limite di cui al DPCM 1° marzo 1991.

Le analisi condotte hanno verificato il rispetto dei limiti di immissione, ma il superamento del limite differenziale diurno e notturno.

Il gestore dichiara che il superamento del limite differenziale è ascrivibile alle sorgenti sonore aziendali. I rilievi fonometrici eseguiti attivando selettivamente le sorgenti delle diverse unità di allevamento hanno permesso di verificare che lo sfioramento è causato nello specifico dagli estrattori ausiliari installati in testata al capannone 1.

Al fine di ridurre il livello sonoro emissivo, il gestore intende intervenire sulle sorgenti esistenti.

L'intervento prevede l'interposizione tra la sorgente e il ricevitore di specifici pannelli fonoisolanti con caratteristiche acustiche definite come segue:

- n. 3 pannelli fonoassorbenti, in grado di garantire un Rw pari a 24 dB, montati su supporto tipo New Jersey in grado di aumentarne l'altezza rispetto al piano di campagna. Il pannello sarà in grado di garantire l'isolamento acustico alla frequenza di 80 Hz ancorché detta frequenza non contribuisce al calcolo dell'Rw calcolato in base alla curva standard ISO 717-1. Il potere fonoisolante in ogni caso, migliorerà, diminuendolo, il livello di immissione globale presso il ricettore.

Effluenti di allevamento

Nel caso in esame le lettiere vengono integralmente cedute ad impianto di trattamento delle biomasse aziendali a fini energetici.

L'impianto di cogenerazione non è più utilizzato dall'azienda.

Stante il non utilizzo dell'impianto di cogenerazione e la cessione delle lettiere aziendali ad impianto esterno, il deposito coperto non viene più utilizzato allo scopo e serve come riparo delle macchine aziendali.

Mortalità di allevamento

La mortalità si attesta tra 4 e il 5%: i capi morti in allevamento sono esclusi dalla classificazione di rifiuto, in quanto rientrano nella categoria di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, conformemente al Reg. CE/1069/2009.

RIFIUTI

L'attività di allevamento determina normalmente anche la produzione di rifiuti pericolosi e/o sanitari, che vengono raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari; i contenitori di stoccaggio sono adeguatamente segnalati e posti in aree sicure.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 95/2019 e secondo le Linee Guida redatte da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo e pertanto il Gestore non è soggetto alla presentazione della relazione di riferimento.

MONITORAGGI EX ART. 29-SEXIES, COMMA 6-BIS DEL D. LGS. 152/2006

Il Gestore ha presentato la relazione prevista dalle pertinenti Linee Guida redatte da ARPA FVG. Si ritiene sufficiente effettuare i controlli indiretti previsti dal Piano di Monitoraggio e controllo in luogo dei campionamenti di suolo e acque sotterranee.

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD)

Il gestore adotta le migliori tecniche disponibili così come definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. Conclusioni generali sulle BAT

1.1 Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)

BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:

	Applicata SI/NO	Note
1. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;	SI	Oggetto di specifica prescrizione.
2. definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione;	SI	
3. pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;	SI	
4. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:		
a. struttura e responsabilità;	SI	
b. formazione, sensibilizzazione e competenza;	SI	
c. comunicazione;	SI	
d. coinvolgimento del personale;	SI	
e. documentazione;	SI	
f. controllo efficace dei processi;	SI	
g. programmi di manutenzione;	SI	
h. preparazione e risposta alle situazioni di emergenza;	SI	
i. verifica della conformità alla normativa in materia ambientale;	SI	
5. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione:		
a. al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM);	SI	
b. alle misure preventive e correttive;		
c. alle tenuta dei registri;	SI	
d. a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;	SI NO	
6. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;	NO	L'Azienda non produce emissioni sonore significative. L'Azienda applica tutte le MTD per il contenimento dell'impatto odorigeno.
7. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;		
8. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;	SI SI	
9. applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale EMAS).	SI	

	Applicata SI/NO	Note
<p>Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT includono nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti elementi:</p> <p>10. attuazione di un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9);</p> <p>11. attuazione di un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).</p> <p><i>Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità</i></p> <p>L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) sono di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'azienda agricola e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.</p>	<p>SI</p> <p>NO</p> <p>(v. applicabilità)</p>	

1.2 Buona gestione

BAT 2. Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	<p>Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività per:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi), – garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione, – tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni), – tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda agricola, – prevenire l'inquinamento idrico. 	<p>Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti.</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	
b	<p>Istruire e formare il personale, in particolare per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori, – il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, – la pianificazione delle attività, – la pianificazione e la gestione delle emergenze, – la riparazione e la manutenzione delle attrezzature. 	<p>Generalmente applicabile</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	

c	<p>Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> – un piano dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente, – i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali), – le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali). 	Generalmente applicabile	SI SI SI	
d	<p>Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite, – le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame, – i sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, – i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura, – i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi), – i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari). <p>Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti.</p>	Generalmente applicabile	SI SI SI SI SI SI SI	
e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.	Generalmente applicabile	SI	

1.3 Gestione alimentare

BAT 3. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.	Generalmente applicabile	SI	
b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	

c	Aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	L'applicabilità può essere limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono economicamente disponibili. Gli aminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica.	SI	
d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto	Generalmente applicabile	SI	
La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.1 Le informazioni sull'efficacia delle tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca possono essere ottenute da orientamenti europei o internazionali riconosciuti, per esempio gli orientamenti dell'UNECE «Options for ammonia mitigation».				

Tabella 1.1

Azoto totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Totale azoto escreto (1) (2) associato alla BAT (Kg N escreto/posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Totale azoto escreto espresso in N	Suinetti svezzati	1,5 – 4,0	
	Suini da ingrasso	7,0-13,0	
	Scrofe (inclusi i suinetti)	17,0 – 30,0	
	Galline ovaiole	0,4 – 0,8	
	Polli da carne	0,2 – 0,6	SI
	Anatre	0,4 – 0,8	
	Tacchini	1,0 – 2,3 (3)	
(1) Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche			
(2) L'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame			
(3) Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi			

BAT 4. Per ridurre il fosforo totale escreto rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	
b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi).	La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.	SI	
c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	Applicabilità generale entro i vincoli associati alla disponibilità di fosfati inorganici altamente digeribili.	SI	
(1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.2				

Tabella 1.2

Fosforo totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Fosforo totale escreto associato alla BAT (1) (2) (Kg P ₂ O ₅ escreto/posto animale/anno)	
Fosforo totale escreto espresso come P ₂ O ₅	Suinetti svezzati	1,2 – 2,2	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
	Suini da ingrasso	3,5 - 5,4	
	Scrofe (inclusi i suinetti)	9,0 – 15,0	
	Galline ovaiole	0,10 – 0,45	
	Polli da carne	0,05 – 0,25	SI
	Tacchini	0,15 – 1,0	
(1) Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche			
(2) Il fosforo totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame			

1.4 Uso efficiente dell'acqua

BAT 5. Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Registrazione del consumo idrico	Generalmente applicabile	SI	Ogni fine ciclo
b	Individuazione e riparazione delle perdite	Generalmente applicabile	SI	
c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco.	SI	
d	Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum).	Generalmente applicabile	SI	
e	Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.	Generalmente applicabile	SI	
f	Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. L'applicabilità può essere limitata da rischi per la sicurezza biologica.	NO	Non applicata per limitazioni di tipo igienico-sanitario

1.5 Emissioni dalle acque reflue

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile	Generalmente applicabile	SI	
b	Minimizzare l'uso di acqua	Generalmente applicabile	SI	
c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti.	SI	

(¹) Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1

BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Generalmente applicabile	SI	
b	Trattare le acque reflue.	Generalmente applicabile	NO	
c	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carrobotte, iniettore ombelicale.	L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione.	SI	Utilizzate per l'irrigazione delle pertinenze aziendali

(¹) Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1

1.6 Uso efficiente dell'energia

BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Può non essere applicabile agli impianti esistenti.	SI	
b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Generalmente applicabile	SI	
c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico.	Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicabile agli impianti esistenti per limitazioni strutturali.	SI	
d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il	Generalmente applicabile	SI	

	profilo energetico			
e	<p>Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo. 	<p>Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità di un'ampia superficie di terreno.</p>	<p>NO NO NO</p>	<p>Sistema di nebulizzazione interno limitatamente ai capannoni 1-2-3-4</p>
f	<p>Uso di pompe di calore per recuperare il calore</p>	<p>L'applicabilità delle pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata dalla disponibilità di spazio se si usano tubi orizzontali.</p>	<p>NO</p>	<p>Non applicabile per limitazioni di tipo tecnologico</p>
g	<p>Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combi-deck).</p>	<p>Non applicabile agli allevamenti di suini. L'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.</p>	<p>NO</p>	<p>Non applicabile per limitazioni di carattere tecnico</p>
h	<p>Applicare la ventilazione naturale</p>	<p>Non applicabile a impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. Negli allevamenti di suini, può non essere applicabile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistemi di stabulazione con pavimenti ricoperti di lettiera in climi caldi, - sistemi di stabulazione senza pavimenti ricoperti di lettiera o senza box (per esempio cuccette) coperti, isolati in climi freddi. <p>Negli allevamenti di pollame, può non essere applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - durante la fase iniziale dell'allevamento, salvo allevamento di anatre, - a causa di condizioni climatiche estreme. 	<p>NO</p>	<p>Limitatamente ai capannoni 1 e 2. I restanti capannoni dispongono di ventilazione ad estrazione forzata di aria.</p>
<p>(¹) Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.2</p>				

1.7 Emissioni sonore

BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
<p>La BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma ii. un protocollo per il monitoraggio del rumore; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati; iv. un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione; v. un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti. 	BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato.	SI	La valutazione di impatto acustico ha riscontrato il superamento del limite differenziale. L'azienda ha programmato gli interventi correttivi.

BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di distanze standard minime	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti	NO	Impianto esistente
b	Ubicazione delle attrezzature	I livelli di rumore possono essere ridotti: <ul style="list-style-type: none"> i. aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le attrezzature il più lontano possibile dai recettori sensibili) ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi iii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola 	Negli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi.	NO NO NO	Intervento programmato di schermatura delle sorgenti sonore dal ricettore
c	Misure operative	Fra queste figurano misure, quali: <ul style="list-style-type: none"> i. chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in 	Generalmente applicabile	SI	

		<p>particolare durante l'erogazione del mangime, se possibile;</p> <p>ii. apparecchiature utilizzate da personale esperto;</p> <p>iii. assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile;</p> <p>iv. disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione;</p> <p>v. funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di mangime, se possibile;</p> <p>vi. mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori.</p>		SI	
d	Apparecchiature a bassa rumorosità	<p>Queste includono attrezzature quali:</p> <p>i. ventilatori ad alta efficienza se non è possibile o sufficiente la ventilazione naturale</p> <p>ii. pompe e compressori</p> <p>iii. sistema di alimentazione che riduce lo stimolo prealimentare (per esempio tramogge, alimentatori passivi ad libitum, alimentatori compatti</p>	<p>La BAT 10 d iii. è applicabile solo agli allevamenti di suini. Gli alimentatori passivi ad libitum sono applicabili solo in caso di attrezzature nuove o sostituite o se gli animali non richiedono un'alimentazione razionata.</p>	SI SI NO	
e	Apparecchiature per il controllo del rumore.	<p>Ciò comprende:</p> <p>i. riduttori di rumore;</p> <p>ii. isolamento dalle vibrazioni;</p> <p>iii. confinamento delle attrezzature rumorose (per esempio mulini, convogliatori pneumatici);</p> <p>iv. insonorizzazione degli edifici.</p>	<p>L'applicabilità può essere limitata dai requisiti di spazio nonché da questioni di salute e sicurezza.</p> <p>Non applicabile ai materiali fonoassorbenti che impediscono la pulizia efficace dell'impianto.</p>	SI SI NO SI	Non pertinente
f	Procedure antirumore.	<p>La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e riceventi.</p>	<p>Può non essere generalmente applicabile per motivi di sicurezza biologica.</p>	SI	<p>Installazione di barriere acustiche sulla testata del capannone 1. Oggetto di specifica</p>

					prescrizione
--	--	--	--	--	--------------

1.8 Emissioni di polveri

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle seguenti tecniche:			
1.	1. Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata);	La paglia lunga non è applicabile ai sistemi basati sul liquame.	SI	
	2. Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente);	Generalmente applicabile	NO	L'applicazione della lettiera è eseguita mediante sistema meccanizzato comunque entro lo spazio confinato del capannone.
	3. Applicare l'alimentazione ad libitum	Generalmente applicabile	SI	
	4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti	Generalmente applicabile	SI	
	5. Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico;	Generalmente applicabile	NO	Non presenti silos a riempimento pneumatico
	6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.	L'applicabilità può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali	SI	Quando possibile in base alle condizioni climatiche
b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche:			

1	Nebulizzazione d'acqua	L'applicabilità può essere limitata dalla sensazione di diminuzione termica provata dagli animali durante la nebulizzazione, in particolare in fasi sensibili della vita dell'animale e/o nei climi freddi e umidi. L'applicabilità può inoltre	NO	Non applicato per il rischio di bagnatura della lettiera. La nebulizzazione interna viene attuata solo allo scopo raffrescante e in condizioni
---	------------------------	--	----	--

		essere limitata nel caso dei sistemi a effluente solido alla fine del periodo di allevamento a causa delle elevate emissioni di ammoniaca.		controllate di erogazione.
2	Nebulizzazione di olio	Applicabile solo negli allevamenti di pollame con volatili di età maggiore a circa 21 giorni. L'applicabilità negli impianti con galline ovaiole può essere limitata dal rischio di contaminazione delle attrezzature presenti nel ricovero	NO	Non applicabile
3	Ionizzazione	Può non essere applicabile agli allevamenti di suini o agli allevamenti di pollame esistenti per motivi tecnici e/o economici.	NO	Non applicabile
c	Trattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria, quale:		NO	Non applicabile
1	Separatore d'acqua	Applicabile solo agli impianti muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	Non applicabile
2	Filtro a secco	Applicabile solo agli allevamenti di pollame muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	Non applicabile
3	Scrubber ad acqua	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non applicabile
4	Scrubber con soluzione acida		NO	Non applicabile
5	Bioscrubber (o filtro irrorante biologico)		NO	Non applicabile
6	Sistema di trattamento aria a due o tre fasi		NO	Non applicabile

7	Biofiltro	Applicabile unicamente agli impianti a liquame. È necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.	NO	Non applicabile
---	-----------	--	----	-----------------

		Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.		
(1) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.3 e 4.11				

1.9 Emissioni di odori

BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:	BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato		Ad oggi non vi sono state segnalazioni di molestie olfattive
i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;		NO	
ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori;		NO	
iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati;		NO	
iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione;		SI	
v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.		NO	

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti.	NO	Impianto esistente
b	<p>Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati), - ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di allevamento), - rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno, - ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno, - diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento, - mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera. 	La diminuzione della temperatura dell'ambiente interno, del flusso e della velocità dell'aria può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali.	SI	Non pertinente
		La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori sensibili a causa dei picchi odorogeni.	SI	
		Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34.	NO	
			NO	
			SI	
c	<p>Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anziché la parte bassa delle pareti), - aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale, - collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione), - aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nelle parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo, - disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore 	L'allineamento dell'asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti.	NO	Viene applicata la ventilazione longitudinale forzata
			NO	Non pertinente
			NO	Non pertinente
			NO	
			SI	

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	sensibile, - allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento.		NO	
d	Uso di un sistema di trattamento aria quale: 1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologici); 2. Biofiltro; 3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame. Per un biofiltro è necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.	NO NO NO	Non applicabile Non applicabile Non applicabile
e	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio;	Cfr. applicabilità di BAT 16.b per il liquame. Cfr. applicabilità di BAT 14.b per l'effluente solido.	SI	Le acque reflue sono stoccate in vasche a tenuta.
	2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali);	Generalmente applicabile	NO	
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
f	Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico:			
	1. Digestione aerobica (aerazione) del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 19.d.	NO	Non pertinente
	2. Compostaggio dell'effluente solido;	Cfr. applicabilità di BAT 19.f.	NO	Non pertinente
	3. Digestione anaerobica.	Cfr. applicabilità di BAT 19.b.	NO	Non pertinente
g	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 21.b, BAT 21.c o BAT 21.d.	SI	Le acque reflue sono utilizzate per la bagnatura delle pertinenze aziendali
	2. Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.	Cfr. applicabilità di BAT 22.	NO	Non pertinente

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.4 e 4.11				

1.10 Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	Generalmente applicabile	NO	Cessione integrale della lettiera
b	Coprire i cumuli di effluente solido.	Generalmente applicabile quando l'effluente solido è secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico. Può non essere applicabile all'effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo.	NO	Cessione integrale della lettiera
c	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile.	NO	Cessione integrale della lettiera
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile	NO	Stoccaggio effluenti palabili non effettuato
b	Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.	Generalmente applicabile.	NO	
c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.	Generalmente applicabile.	NO	
d	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile	NO	
e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il	Applicabile solo ai cumuli a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione	NO	Non pertinente

deflusso.	ogni anno.		
(¹) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5			

1.11 Emissioni da stoccaggio di liquame

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal **deposito di stoccaggio del liquame**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche:			
	1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e dei rischi di sicurezza.	NO	Non pertinente
c	2. Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti.	NO	Non pertinente
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche			
	1. Copertura rigida;	Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare.	NO	Non pertinente
	2. Coperture flessibili;	Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono comprometterne la struttura.	NO	Non pertinente

	3. Coperture galleggianti, quali: <ul style="list-style-type: none"> - pellet di plastica, - materiali leggeri alla rinfusa, - coperture flessibili galleggianti, - piastrelle geometriche di plastica, 	L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un	NO	Non pertinente
--	---	--	----	----------------

	<ul style="list-style-type: none"> - copertura gonfiata ad aria, - crostone naturale, - paglia. 	<p>crostone naturale.</p> <p>L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.</p> <p>La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca.</p> <p>Il crostone naturale non è applicabile a depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.</p>		
c	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.6.1 e 4.12.3.				

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una **vasca in terra di liquame (lagone)**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
b	<p>Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fogli di plastica flessibile, - materiali leggeri alla rinfusa, - crostone naturale, - paglia. 	<p>I fogli di plastica possono non essere applicabili ai lagoni esistenti di grandi dimensioni per motivi strutturali.</p> <p>La paglia e i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili ai lagoni di grandi dimensioni se la dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone.</p> <p>L'uso di materiali leggeri alla rinfusa non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale.</p> <p>L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi</p>	NO	Non pertinente

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		alle pompe. La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile ai lagoni in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.		

⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.6.1

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
d	Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio rivestimento).	Generalmente applicabile ai lagoni	NO	Non pertinente
e	Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.	Applicabile unicamente ai nuovi impianti.	NO	Non pertinente
f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente

⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 3.1.1 e 4.6.2.

1.12 Trattamento in loco degli effluenti di allevamento

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
--	------------------------	---------------	-----------------	------

a	Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio: <ul style="list-style-type: none"> - separatore con pressa a vite, - separatore di decantazione a centrifuga, - coagulazione-flocculazione, - separazione mediante setacci, - filtro-pressa. 	Applicabile unicamente se: è necessaria una riduzione del contenuto di azoto e fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento, gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli. L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di acrilammide.	NO	Non pertinente
b	Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.	NO	Non pertinente
c	Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.	Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti con galline ovaiole. Non applicabile agli impianti esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.	NO	Non pertinente
d	Digestione aerobica (aerazione) del liquame.	Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico. Nei climi freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario.	NO	Non pertinente

e	Nitrificazione-denitrificazione del liquame.	Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole. Applicabile unicamente agli impianti/alle aziende agricole esistenti se è necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di	NO	Non pertinente
---	--	---	----	----------------

		allevamento.		
f	Compostaggio dell'effluente solido.	<p>Applicabile unicamente se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli, - la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico, - vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane. 	NO	Non pertinente
<p>(¹) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.7</p>				

1.13 Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicata SI/NO	Note
a	<p>Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo, - le condizioni climatiche, il drenaggio e l'irrigazione del campo, - la rotazione colturale, - le risorse idriche e zone idriche protette. 	NO	Cessione della totalità della lettiera ad azienda terza
b	<p>Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.; 2. le proprietà limitrofe (siepi incluse). 	NO	Cessione della totalità della lettiera ad azienda terza
c	<p>Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il campo è inondato, gelato o innevato; 2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; 3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste. 	NO	Cessione della totalità della lettiera ad azienda terza
d	<p>Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso.</p>	NO	Cessione della totalità della lettiera ad azienda terza
e	<p>Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture.</p>	NO	Cessione della totalità della lettiera ad azienda terza
f	<p>Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi</p>	NO	Cessione della

	segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.		totalità della lettiera ad azienda terza
g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite.	NO	Cessione della totalità della lettiera ad azienda terza
h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	NO	Cessione della totalità della lettiera ad azienda terza

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione	Non applicabile a colture destinate a essere consumate crude a causa del rischio di contaminazione. Non applicabile se il suolo non consente un'infiltrazione rapida del liquame diluito nel terreno. Non applicabile se le colture non richiedono irrigazione. Applicabile a campi facilmente collegati all'azienda agricola mediante tubi.	NO	Non pertinente
b	Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: 1. Spandimento a raso in strisce; 2. Spandimento con scarificazione;	L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia secca del liquame è superiore al 10 %. Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture arabili a file strette in crescita;	NO	Non pertinente

c	Iniezione superficiale (solchi aperti).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Applicabilità limitata se le colture possono essere danneggiate dai macchinari.	NO	Non pertinente
d	Iniezione profonda (solchi chiusi).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente.	NO	Non pertinente

		Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina.		
e	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.8.1 4.12.3 .				

BAT 22. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile. L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato. Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21	Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non applicabile a terreni con colture suscettibili di essere danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento. L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o profonde.	NO	

Tabella 1.3

Intervallo tra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT

Parametro	Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Intervallo	0 (1) – 4(2)	Non pertinente
(1) Il valore più basso dell'intervallo corrisponde all'incorporazione immediata. (2) Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari		

1.14 Emissioni provenienti dall'intero processo

BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento suini (scrofe incluse) o pollame.

Tecnica ⁽¹⁾	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.	SI	

1.15 Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	SI	
b	b Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.			NO	
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.1					

BAT 25. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	SI	

b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Ogniquale volta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri: a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola; b) il sistema di stabulazione.	Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di	NO	
---	--	--	---	----	--

			misurazione.		
c	c Stima mediante i fattori di emissione..	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile	SI	
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.2					

BAT 26. La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: <ul style="list-style-type: none"> - norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori), - se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. 	BAT 26 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.	NO NO	Vedi indicazioni PMC

BAT 27. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta l'anno	Applicabile unicamente alle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	
b	Stima mediante i fattori di emissione.	Una volta l'anno	Questa tecnica può non essere di applicabilità generale a causa dei costi di determinazioni dei fattori di emissione.	SI	Mediante parametri desunti dalla bibliografia
⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.9.1 e 4.9.2					

BAT 28. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Verifica delle prestazioni del sistema di	Una volta	Non applicabile se il sistema di trattamento	NO	L'impianto non è dotato di sistema

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.		aria è stato verificato in combinazione con un sistema di stabulazione analogo e in condizioni operative simili.		di trattamento
b	Controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).	Giornalmente	Generalmente applicabile	NO	L'impianto non è dotato di sistema di trattamento

⁽¹⁾La descrizione delle tecniche è riportata nella sezioni 4.9.3

BAT 29. La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno.

	Parametro	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Consumo idrico	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo idrico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete idrica	SI	
b	Consumo di energia elettrica	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. Il consumo di energia elettrica dei ricoveri zootecnici è monitorato distintamente dagli altri impianti dell'azienda agricola. I principali processi ad alto consumo energetico nei ricoveri zootecnici (riscaldamento, ventilazione, illuminazione ecc.) possono essere	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo energetico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete elettrica.	SI	Registro aziendale

	Parametro	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		monitorati distintamente.			
c	Consumo di carburante	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture.	Generalmente applicabile	SI	Registro aziendale
d	Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti.	Registrazione mediante per esempio registri esistenti.		SI	Registro aziendale
e	Consumo di mangime	Registrazione mediante per esempio fatture o registri esistenti.		SI	Registro aziendale
f	Generazione di effluenti di allevamento	Registrazione mediante per esempio registri esistenti		SI	Registro aziendale

Capitolo 2 non pertinente: è relativo alle conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di suini

3. Conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame

3.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per pollame

3.1.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre

BAT 31. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: — una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure —due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria.	I sistemi di gabbie modificate non sono applicabili alle pollastre e ai polli da carne riproduttori. I sistemi di gabbie non modificate non sono applicabili alle galline ovaiole.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra
b	In caso di gabbie non modificate			
	0. Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: - realizzando un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento, - un sistema di trattamento aria.	Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che non siano muniti di un sistema di trattamento aria.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra
	1. Nastro trasportatore o raschiatore (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	L'applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dal requisito di revisione completa del	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra

		sistema di stabulazione.		
	2. Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	La tecnica può essere applicata solo agli impianti aventi spazio a sufficienza sotto i travetti.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra
	3. Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra
	4. Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere).	L'applicabilità agli impianti esistenti dipende dalla larghezza del ricovero.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra
	5. Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra
c	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 0. Scrubber con soluzione acida; 1. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 2. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra
⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.1				

Tabella 3.1

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole

Parametro	Tipo di stabulazione	BAT-AEL (Kg NH ₃ /posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEL (SI/NO)
Ammoniaca espressa come NH ₃	Sistema di gabbie	0,02 – 0,08	Non pertinente
	Sistema alternativo alle gabbie	0,02 – 0,13 (1)	Non pertinente
(1) Per gli impianti esistenti che usano un sistema di ventilazione forzata e una rimozione infrequente dell'effluente (in caso di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), in combinazione con una misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, il limite superiore del BAT-AEL è 0,25 kg NH ₃ /posto animale/anno.			

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica

3.1.2 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne

BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile	SI	Sui broilers si tratta di pavimento pieno con lettiera
b	Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dei sistemi di essiccazione ad aria forzata dipende dall'altezza	NO	Non pertinente

		del soffitto. I sistemi di essiccazione ad aria forzata possono non essere applicabili nei climi caldi, a seconda della temperatura interna.		
c	Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	La ventilazione naturale non è applicabile agli impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. La ventilazione naturale può non essere applicabile nella fase iniziale dell'allevamento dei polli da carne e in caso di condizioni climatiche estreme.	NO	Non pertinente
d	Lettieria su nastro trasportatore per gli effluenti ed essiccazione ad aria forzata (in caso di sistema di pavimento a piani sovrapposti).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dipende dall'altezza delle pareti.	NO	Non pertinente
e	Pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combideck).	Per gli impianti esistenti l'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NO	Non pertinente
f	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non pertinente
(1) Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.2				

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.

Tabella 3.2

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg

Parametro	BAT-AEL (1) (2) (Kg NH ₃ /posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEL (SI/NO)
Ammoniaca espressa come NH ₃	0,02 – 0,08	SI
(1) Il BAT-AEL può non essere applicabile ai seguenti tipi di pratiche agricole: estensivo al coperto, all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà, a norma delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46).		
(2) Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria.		

Paragrafo 3.1.3 BAT 33 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per anatre.

Paragrafo 3.1.4 BAT 34 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per tacchini.

Il capitolo 4 è relativo alla descrizione delle tecniche.

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

L' Az. Agr. Andrea Vegnaduzzo è autorizzata a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 "impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame", presso l'installazione sita in Valvasone Arzene (PN), loc. Sassonia, via Sassonia, a condizione che rispetti, fatta salva la concessione di deroga ad allevare con una densità massima di allevamento pari a 39 Kg/m², quanto di seguito prescritto:

1. l'area utilizzabile per i capannoni esistenti è pari a 6.312 m², così suddivisa:

	AU [m ²]
Capannone 1	1.008
Capannone 2	972
Capannone 3	1.008
Capannone 4	972
Capannone 5	1.176
Capannone 6	1.176
Totale [m ²]	6.312

2. Il numero di posti pollo per ciclo relativo ai capannoni (6) è pari a

$$\frac{39 \times 6.312}{1,6} = 153.855$$

prendendo come riferimento il peso di 1,6 kg come peso medio di un capo durante un ciclo. Tale valore deriva dalla media tra il peso vivo medio indicato nella tabella H1 dell'Allegato I al Decreto Ministeriale del 25/2/2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica del digestato" (1,7 kg) ed il peso vivo medio indicato nel "Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs" del 2017 (1,5 kg);

3. nel rispetto di quanto previsto al punto 1, per un peso vivo superiore a 1,0 kg, non possono essere accasati più di 153.855 capi per ogni ciclo;
4. le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico, per i polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg, devono rispettare il valore BAT-AEL pari a 0,08 kg NH₃/posto animale/anno;
5. fermo restando quanto indicato al punto 1, nel caso in cui il gestore intenda modificare la tipologia di allevamento producendo capi di peso medio finale per ciclo pari o inferiore a 1,0 kg, deve comunicare, almeno 30 giorni prima dell'inizio del ciclo, alla Regione, all'ARPA FVG, al Comune e all'Azienda Sanitaria:
 - a. il peso medio finale per ciclo e conseguentemente il numero di posto pollo di cui al punto 2;
 - b. il valore di ammoniaca, metano e protossido di azoto utilizzando il software BAT-Tool (<http://crpa.it/battool>) ed allegando il report conclusivo. Devono essere, inoltre, stimati i valori di azoto e fosforo escreti impiegando il calcolo del bilancio di massa (N contenuto nella dieta – N ritenuto dall'animale, BREF 2017, cap. 4.18.1.1) o l'analisi degli effluenti (BREF 2017, cap. 4.18.1.2);
 - c. il rispetto dei valori delle emissioni di ammoniaca liberata in atmosfera con i BAT-AEL previsti dalla BAT 32 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Devono essere, inoltre, rispettati i valori di azoto e fosforo escreti con i BAT-AEPL associati alle BAT 3 e 4.

In tal caso, l'Autorità competente provvederà d'ufficio all'aggiornamento della presente autorizzazione.

6. Nel caso in cui il gestore intenda condurre l'allevamento aumentando il valore riportato al punto 2 o aumentando la densità di allevamento al di sopra dei 39 Kg/m² deve preventivamente trasmettere la comunicazione di cui all'art. 29nonies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
7. entro 12 mesi dalla pubblicazione di uno specifico documento dell'Autorità Competente per fornire indicazioni uniformi per la predisposizione del Manuale di Gestione Ambientale, il gestore deve redigere un Manuale di Gestione Ambientale per l'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale previsto dalla BAT 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
8. entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il gestore deve installare i pannelli fonoisolanti tra la sorgente e il ricevitore, così come indicato nella descrizione dell'attività, al fine di limitare i livelli immissivi sonori presso il recettore causati dagli estrattori ausiliari del capannone n.1. Entro 60 giorni dal completamento dell'intervento il gestore deve effettuare le misure dei livelli acustici al fine di verificare il rispetto del limite differenziale e trasmettere gli esiti alla Regione FVG ed a ARPA FVG prevedendo eventuali ulteriori misure mitigative necessarie;
9. entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione deve essere realizzata la piazzola in cemento armato relativa al sistema di disinfezione, così come indicato nella documentazione inviata. Entro il medesimo termine deve comunicare alla Regione Friuli Venezia Giulia ed a ARPA FVG l'avvenuta esecuzione dell'intervento;
10. entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il gestore, relativamente allo smaltimento al suolo delle acque meteoriche incidenti sulla platea del sistema di disinfezione, deve realizzare la subirrigazione con condotta disperdente posta alla profondità di 60/70 centimetri. Entro il medesimo termine deve comunicare alla Regione Friuli Venezia Giulia ed a ARPA FVG l'avvenuta esecuzione dell'intervento;
11. entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il gestore deve ripristinare i pozzetti di raccolta di acque reflue non integri. Entro il medesimo termine deve comunicare alla Regione Friuli Venezia Giulia, all'ASFO ed a ARPA FVG l'avvenuta esecuzione dell'intervento;
12. la lettiera esausta non deve essere stoccata esternamente allo stabulario e deve essere trasferita direttamente dai capannoni ai mezzi di trasporto;
13. a seguito di ogni impiego del sistema di disinfezione la superficie della platea dovrà essere risciacquata dai residui del disinfettante impiegato prima di riattivare il by pass. Le acque contenenti disinfettante raccolte nel pozzetto devono essere gestite come rifiuti;
14. nelle more dell'approvazione del PCCA da parte del comune di Valvasone Arzene devono essere rispettati i limiti di immissione e del limite differenziale di cui al DPCM 1 marzo 1991.
15. Entro sei mesi dall'approvazione del PCCA da parte del comune di Valvasone Arzene il Gestore deve verificare il rispetto dei livelli emissivi alle previsioni del PCCA per la classe acustica dell'area interessata. Entro 60 giorni dall'effettuazione delle rilevazioni acustiche, il gestore deve trasmettere gli esiti alla Regione FVG, ad ARPA FVG, al Comune di Valvasone Arzene e all'azienda sanitaria Friuli occidentale;
16. il gestore deve conservare presso l'installazione i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione della lettiera avicola prodotta dall'allevamento, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
17. la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene;

18. il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente;
19. il trasporto della lettiera integrata di allevamento prodotta dall'impianto deve essere effettuato con mezzi di trasporto dotati di idonea copertura atta a ridurre le emissioni odorigene durante le operazioni di carico, nonché durante tutto il loro percorso;
20. l'allevamento deve mettere in atto congrui e dimostrabili programmi di derattizzazione e, se necessario, di lotta alla proliferazione delle mosche;
21. In caso di modifica delle aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti, il Gestore deve trasmettere a Regione e ARPA FVG le planimetrie aggiornate.

Si raccomanda, inoltre, di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 14 del D.P.Reg. n. 03/Pres. dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Guasto, avvio e fermata

In caso di malfunzionamenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantiscono la conformità dell'impianto all'AIA – quali, ad esempio, depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos – devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad autocontrolli.aia@arpa.fvg.it l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

Comunicazione effettuazione misurazioni in regime di autocontrollo

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo pari almeno alla validità dell'autorizzazione su registro o con altre modalità, i risultati dei controlli prescritti. La registrazione deve essere a disposizione dell'autorità di controllo.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail autocontrolli.aia@arpa.fvg.it i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo. Le eventuali analisi relative ai campionamenti prescritti dal PMC devono essere consolidate entro 90 giorni dal campionamento, mentre la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno. Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare tutte le procedure gestionali descritte al punto 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione, all'ARPA FVG (Direzione centrale e Dipartimento territorialmente competente) gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

PARAMETRI DA MONITORARE

1.1 Consumo materie prime e prodotti

Tab. 1.1.1 – Materie prime

Denominazione	Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Tipo di controllo	Fonte dato
Alimenti (caratteristiche tecniche)	Es. silos, sacconi	Alimentazione	t/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo su quantità	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Disinfettanti (schede tecniche)	Es. taniche, contenitori in plastica, ecc.	Disinfezione fine ciclo	Kg- L/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo	Contabilità e registro
Altro ¹						

¹ Devono essere identificate tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo

Tab. 1.1.2 – Prodotti finiti e sottoprodotti

Denominazione	Peso unitario	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Capi in entrata	Kg	Unità	In ingresso	Registro
Capi presenti a fine ciclo	Kg	Unità	A fine ciclo	Registro
Carne prodotta	Kg	kg	A fine ciclo	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Peso (vivo presente fine ciclo)	Kg	kg	Fine ciclo e annuale	Registro
Durata ciclo	Giorni	Giorni/ciclo	Fine ciclo	Registro
Capi deceduti	Numero	Unità/ciclo	A fine ciclo	Registro

1.2 Consumo risorse idriche**Tab. 1.2.1 – Risorse idriche**

Tipologia di approvvigionamento	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Pozzo	Alimentazione, lavaggi	m ³	A fine ciclo/anno	Contatore e registro

1.3 Consumo energia**Tab. 1.3.1 – Energia**

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo/Anno	Contatore e registro
Combustibili	gasolio GPL ecc.	Kg o m ³	A fine ciclo/Anno	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Altro				

1.4 Azoto e fosforo escreti

I quantitativi di azoto e fosforo escreti sono determinati, con frequenza almeno annuale, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- bilancio di massa (apporti mediante gli alimenti al netto del contenuto delle produzioni);
- stima mediante analisi degli effluenti.

Il gestore per determinare i quantitativi sulla base di calcoli di bilancio di massa può, nel caso ritenga opportuno, avvalersi di sistemi informatici quali ad esempio Bat-Tool o fogli Excel predisposti da altre Amministrazioni.

1.5 Emissioni in aria

Emissioni diffuse

Le emissioni in aria di un allevamento sono da considerarsi di tipo diffuso, il calcolo di stima delle emissioni in aria deve essere effettuato almeno **una volta l'anno**, applicando il sistema informatico Bat-Tool oppure con metodo manuale con i coefficienti riportati nella normativa e-PRTR o nelle vigenti BREF o nelle BAT. La relazione tecnica che espliciti le modalità e i calcoli dovrà essere trasmessa annualmente con i risultati del presente Piano.

1. Gestione

Tab. 2 – Gestione impianto

Operazione	Tipo di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
Pulizia superfici interne	Controllo visivo assenza di tracce del precedente ciclo	A fine ciclo	
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico	
Verifica funzionalità area disinfezione	Controllo visivo assenza di tracce di disinfettanti esternamente alla platea di raccolta	Ad ogni utilizzo	Registro in caso di anomalia
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	Registro
Trattamento moschicidi con applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Ad ogni intervento	Registro
Verifica contenitori effluenti non palabili	Controllo impermeabilizzazione/tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Verifica di impermeabilizzazione dei piazzali dove vengono movimentate sostanze pericolose (piazzola carico /scarico gasolio, deposito disinfettanti...)	Controllo impermeabilizzazione/tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui domestici	Controllo	Annuale	Registro
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui domestici	Pulizia	Almeno ogni tre anni e, comunque, all'occorrenza	Registro e/o documenti di attestazione di corretto smaltimento dei residui di pulizia
Verifica perdite generatore di emergenza alimentato a gasolio e dotato di serbatoio integrato	Controllo visivo assenza di tracce di eventuali perdite di gasolio nel bacino di contenimento	Mensile e comunque ad ogni impiego	Registrazione in caso di anomalie
Verifica perdite gasolio per mezzi agricoli in fase di rifornimento o dal serbatoio del contenitore/distributore	Controllo visivo assenza di tracce di eventuali perdite di gasolio nel bacino di contenimento e nella piazzola di rifornimento mezzi	Mensile e comunque ad ogni impiego	Registrazione in caso di anomalie

2. Odori

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti BAT.

3. Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà riportare i consumi e le emissioni (espressi in fattori assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto; in questo caso si indicherà il valore kg/t, in altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

Tab. 3 – Indicatori di prestazione

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato	kg/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo specifico di risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevato	m ³ /capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile	Fabbisogno totale di combustibile utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascuna fonte energetica	Fabbisogno totale di energia utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Produzione di effluenti (da comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti)	Quantitativo di effluenti prodotti rispetto al numero di capi allevato	m ³ /capo/anno	Calcolo	Annuale

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le modalità e le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

